



SENT. N. 123/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23938** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- P.S., nato il *omissis a omissis*, codice fiscale

omissis, residente in *omissis*, via *omissis* n. 4;

- B.A.G., nato il *omissis a omissis*,

codice fiscale *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis* n.

22;

- C.G.F., nato il *omissis a omissis*,

codice fiscale *omissis*, residente in *omissis*,

loc. *omissis* n. 34;

tutti rappresentati e difesi, giusta rispettive procure alle liti, rilasciate in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, depositata il 26 settembre 2024,

dall'avv. Massimo GRATTAROLA (codice fiscale: GRTMSM61A20A052J,

fax: 0131.231333, pec: *studiograttarola@pec.it*), ed elettivamente domiciliati

presso lo Studio di quest'ultimo in Alessandria, via Trotti n. 46;

Visti l'atto introduttivo e tutti gli altri atti e documenti del giudizio;

Uditi, nell'udienza pubblica del 16 ottobre 2024, il magistrato relatore

Consigliere dott. Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Nicola PERETTI, nonché, per i convenuti, l'Avv.

Davide RECUPIDO, giusta delega acquisita agli atti, i quali concludevano

come da verbale di udienza.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 17 aprile 2024 e ritualmente notificato, previo

invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 c.g.c., la Procura Regionale ha convenuto

in giudizio i signori P.S., B.A.G. e

C.G.F., per sentirli condannare al risarcimento, in favore del

Comune di Mornese (AL), del danno erariale, asseritamente, subito dall'ente

locale, a seguito del ritenuto illegittimo affidamento ed esecuzione dei lavori di

“somma urgenza”, relativi alla “messa in sicurezza del tratto di strada comunale

via Benso/via Perusso”, e, conseguentemente, condannarli al pagamento, in

favore del Comune di Mornese, della somma complessiva, pari ad euro

184.695,93, da porre a carico dei convenuti nelle seguenti quote:

- euro 92.347,96 a carico del sig. S.P.;

- euro 46.173,98 a carico dell'ing. A.G.B.;

- euro 46.173,98 a carico del dott. G.F.C., oltre ad interessi

e rivalutazione dall'1 aprile 2021;

in via subordinata, al pagamento, a carico dei medesimi, della somma di euro

34.652,44 da porre a carico dei convenuti nelle seguenti quote:

- per euro 17.326,22, a carico del sig. S.P.;

- per euro 8.663,11 a carico dell'ing. A.G.B.

- per euro 8.663,11 a carico del dott. G.F.C.;

oltre ad interessi e rivalutazione dall'1 aprile 2021.

Nel contempo, con richiesta di accertamento e declaratoria di responsabilità

amministrativo-contabile dei sig.ri S.P. e G.F.

C., per il danno erariale ulteriore, asseritamente, subito dal Comune

di Mornese, a seguito dell' affidamento dell'incarico professionale al geologo

dott. A.B., e, conseguentemente, condannarli al pagamento, in

favore del Comune di Mornese, della ulteriore somma di euro 6.097,56, da

porre a carico dei convenuti P. e C. nelle seguenti quote:

- euro 3.048,78, a carico del sig. S.P. ed euro 3.048,78, a

carico del dott. G.F.C., oltre interessi e rivalutazione dal 5

marzo 2021 ed oltre alle spese di Giustizia, come per legge.

Quanto alla *notitia damni*, la Procura regionale ha riferito che sono pervenuti,

in successione, vari esposti, come in appresso sintetizzato.

Con un primo esposto, in data 30 dicembre 2020, veniva segnalata, tra le altre,

la vicenda amministrativa, relativa alla esecuzione dei "Lavori di

stabilizzazione in via Perusso", nel Comune di Mornese (AL), a dire del

denunziante, commissionati ed avviati irregolarmente, "in modo incompatibile

con la dichiarata somma urgenza", in assenza di atti di approvazione

dell'intervento medesimo.

Tali lavori, sfociati nella realizzazione di opere, peraltro, a vantaggio esclusivo

di privati, sarebbero addebitabili al Sindaco, sig. S.P., il quale

avrebbe accentrato su di sé l'intera gestione del Comune, cumulando anche le funzioni di Responsabile dei Servizi Finanziari e, in via meramente di fatto, di Responsabile del Servizio Tecnico.

Con un secondo esposto, in data 31 marzo 2021, circoscritto alla vicenda dei "lavori di stabilizzazione", evidenziato nuovamente il carattere non urgente dei lavori, veniva prospettata l'illegittimità del ricorso alla procedura di somma urgenza, comprese l'esecuzione ed il pagamento, da parte del Comune, di una quota di lavori espressamente indicata come "a carico di privati".

Un terzo esposto, datato 24 gennaio 2022, sollecitava sulla vicenda l'esercizio dell'azione di danno erariale.

A seguito dell'istruttoria, avviata dalla Procura regionale, emergeva che gli eventi, oggetto dei ripetuti esposti, erano stati preceduti, nei giorni 20-21 ottobre 2019, da un'alluvione che aveva interessato il territorio del Comune di Mornese.

Tale evento alluvionale aveva determinato l'attivazione di un movimento franoso nell'area, in declivio, immediatamente sottostante ad alcuni fabbricati civili (siti in via Domenico Benso, ai civici 13, 29, 37 e 39) e sovrastante alla strada comunale (via Perusso), che conduce al cimitero, area di proprietà di privati (cfr., visura catastale agli atti).

In data 22.10.2019 il geom. S.D., in qualità di Tecnico comunale dell'ente locale, all'esito di sopralluogo *in loco*, predisponendo una "Relazione di sopralluogo", nella quale consigliava all'amministrazione comunale di dichiarare l'inagibilità di tre fabbricati (quelli posti ai civici 39, 37 e 29), in quanto lesionati o, comunque, compromessi dalla frana.

Il Sindaco di Mornese, sig. S.P., con ordinanza n. 21/2019

del 23.10.2019, in conformità a quanto risultante dalla Relazione di sopralluogo, dichiarava inagibili tali edifici, disponendo l'allontanamento degli occupanti (cfr., ordinanza agli atti).

Nell'atto introduttivo del giudizio si riferisce, tuttavia, che nella vicenda sopravvenivano, altresì, anche un verbale di accertamento di somma urgenza, a firma di tecnico estraneo all'amministrazione di Mornese, ancorché dichiaratosi incaricato dal medesimo ente locale, nonché un contestuale ordine di servizio, adottato dal Sindaco del Comune, atti con i quali, sul presupposto dell'esistenza della somma urgenza, di cui all'art. 163 d.lgs. n. 50/2016, venivano affidati i lavori di messa in sicurezza, consistenti nel consolidamento del versante, costituente sedime privato, a monte della strada comunale e nella regimazione delle acque di ruscellamento.

In particolare, in data 23.10.2019, giorno successivo alla Relazione del

D., l'ing. A.G.B., nella qualità di “tecnico

abilitato dell'Amministrazione comunale di Mornese” – in realtà, libero professionista, titolare dello Studio S. s.r.l., con sede in Ovada,

incaricato *ad hoc*, in quanto quest'ultimo non rivestiva né la qualifica di RUP né quella di Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune - redigeva un

“Verbale di accertamento somma urgenza”, nel quale, dato atto che “a seguito delle forti piogge torrenziali dei giorni 21 e 22 ottobre 2019 si è verificata una grande e importante frana”, con persistente situazione di pericolo per gli edifici

coinvolti, indicava come necessaria, “a salvaguardia della pubblica incolumità”, l'effettuazione di lavori di “messa in sicurezza”, lavori consistenti nel “consolidamento del versante a monte” della strada comunale, e nella

“regimazione delle acque di ruscellamento”.

Per detti lavori l'ing. B., quantificato il costo in complessivi euro

185.000,00 – di cui euro 42.018,24 netti per i lavori di consolidamento -

dichiarava che le opere in questione rivestivano carattere di somma urgenza,

“riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione

dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione, ai sensi del disposto dell'art. 163,

comma 4, d.lgs. n. 50/2016”.

Sempre in data 23.10.2019 veniva emesso un “ordine di servizio”, a firma del

Sindaco sig. P., quale “Responsabile del Servizio Tecnico”, con il

quale, richiamato espressamente il verbale dell'ing. B., di cui

riproduceva il quadro economico, veniva impartito all'impresa E.

s.r.l., con sede in Quargnento (AL), l'ordine di eseguire l'opera, nelle more

della “formale approvazione della perizia di spesa”, fissando un termine di 180

giorni per l'esecuzione dei lavori.

Sul punto, la Procura precisa che detto ordine di servizio è indicato, nel

frontespizio, quale “allegato” dell'ordinanza sindacale n. 28/19, in quel

momento, in realtà, non ancora esistente in quanto provvedimento adottato solo

successivamente, vale a dire, in data 29 ottobre 2019 (cfr., ordinanza n.

28/2019, agli atti).

Con quest'ultima ordinanza il Sindaco di Mornese - senza richiamare

espressamente né il “verbale” di somma urgenza a firma dell'ing. B.

né l'“ordine di servizio” del 23.10.2019 – ordinava alla Impresa E.

s.r.l., di effettuare, ed allo studio S. s.r.l. (studio tecnico dell'ing.

B.), di dirigere, i lavori di messa in sicurezza, il cui costo complessivo

era stabilito in euro 185.000,00 “compresa IVA a norma di legge e quant'altro

necessario”.

Il RUP era ivi designato nella persona del Segretario comunale dott. G.

F.C.

Sul punto, la Procura segnala l'esistenza agli atti, altresì, di una “perizia giustificativa”, datata 30.10.2023, a firma dell'ing. B., la quale,

riprodotto esclusivamente il quadro economico dell'intervento, si limita ad indicare un elenco dei “lavori a corpo” con i relativi prezzi.

Tuttavia, detta perizia non reca il protocollo del Comune.

Il giorno 30.10.2019 veniva eseguito un ulteriore sopralluogo, nell'occasione, da parte del Settore Geologico della competente Direzione OO.PP. della Regione Piemonte, all'esito del quale veniva consigliato di mantenere lo stato di inagibilità degli edifici e di effettuare approfondimenti geognostici (stato già suggerito in precedenza dal geom. D.).

Il Comune provvedeva, inoltre, a far predisporre dal geologo dott. A.

B., che era già stato anteriormente incaricato, con ordinanza sindacale n.

26/2019 del 25.10.2019, un approfondimento, poi, compendiato nella Relazione del professionista depositata nel mese di gennaio 2020.

I lavori, nonostante la dichiarata “somma urgenza”, non iniziavano, tuttavia, sino al maggio successivo, venendo conclusi nel periodo giugno-luglio 2020 (cfr., certificato fine lavori in data 22 luglio 2020, protocollato il 10 agosto 2020).

Nel frattempo, in data 27.11.2019, la Giunta comunale di Mornese provvedeva, con delibera n. 41/2019, alla variazione “in via d'urgenza” del bilancio di previsione 2019, appostando a copertura della spesa i contributi pubblici, di cui agli interventi di protezione civile conseguenti all'evento alluvionale.

In data 16.11.2019, infatti, era stata adottata l'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 615/2019 (cfr., agli atti), recante disposizioni urgenti per l'attuazione e il finanziamento degli interventi di protezione civile per i territori interessati dall'evento alluvionale dei giorni 19-22 ottobre 2019.

La delibera di variazione del bilancio era ratificata dal Consiglio comunale con D.C.C. 11.12.2019 n. 26.

Il certificato d'inizio lavori, sottoscritto dall'ing. B., quale Direttore dei lavori nonché progettista e dall'arch. E. quale appaltatore, reca la data del 19.5.2020, e risulta, in pari data, acquisito al protocollo comunale, insieme alla denuncia d'inizio lavori in zona sismica.

Lo "stato finale" dei lavori, datato 24.9.2020 (v., doc. 08, agli atti), riproduce gli importi, di cui al quadro economico dell'originario "verbale di somma urgenza" del 23.10.2019, liquidando all'impresa la somma di euro 143.906,94.

La stessa somma è recepita nel "certificato di regolare esecuzione", datato 4.9.2020, e nella successiva determina dell'UTC (cfr., determina n. 23 del 28.10.2020 di approvazione dello stato finale).

Risultano acquisiti, altresì, i mandati di pagamento in favore dell'impresa E. (n. 773 del 18.11.2020, di euro 74.000,00 e n. 159 del 18.3.2021 di euro 101.566,47) nonché quelli in favore dello studio S. (n. 207 dell'1.4.2021, di euro 9.129,46) nonché i mandati di pagamento in favore del collaudatore arch. M., il quale aveva rilasciato il relativo certificato di collaudo in data 16 settembre 2020 e del geologo dott. B. (v., documento n. 180 del 25.3.2021, di euro 6.097,5).

La Procura precisa, ancora, l'esistenza di un contratto d'appalto (cfr., doc. n. 14, all. 4, in atti), concluso in forma di scrittura privata tra l'impresa

E. s.r.l. ed il Comune, in persona del Sindaco, recante la data del 4

luglio 2020, vale a dire, in data successiva alla conclusione dei lavori.

Pertanto, secondo la Procura regionale, le iniziative assunte, a seguito dei provvedimenti di somma urgenza per l'esecuzione di lavori affidati dal Sindaco alla ditta E. s.r.l., in difetto dei presupposti *ex lege* ed in assenza di un valido contratto scritto, sarebbero contrastanti con la disciplina normativa, all'epoca vigente.

La Procura ha, quindi, notificato invito a dedurre, *ex art. 67 c.g.c.*, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, i quali hanno presentato deduzioni difensive.

Tuttavia, non essendo state le deduzioni e le argomentazioni difensive ritenute idonee a superare i motivi di addebito, veniva depositato l'atto di citazione in giudizio a beneficio del Comune di Mornese.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria difensiva, depositata il 26 settembre 2024 con il patrocinio dell'Avv. Massimo Grattarola.

Con detto atto, dopo aver richiesto, in via preliminare, una declaratoria di difetto di giurisdizione contabile con riferimento alla posizione dell'Ing.

B., tutti i convenuti, censurando l'impianto accusatorio e le argomentazioni di parte pubblica a sostegno del medesimo, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

All'udienza di discussione le parti presenti hanno richiamato, reciprocamente, le conclusioni rassegnate negli atti scritti, come da verbale.

La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel giudizio in esame, la Procura regionale ha contestato agli odierni convenuti un danno erariale conseguente alla ritenuta illegittimità dell'affidamento – disposto in asserito regime di somma urgenza - di incarichi professionali, affidamento non rispettoso, secondo la Procura, delle previsioni normative dell'art. 163, d.lgs. n. 50/2016, in quanto caratterizzato sia dalla mancata verifica, all'interno dell'ente, dell'esistenza di risorse idonee a svolgere le medesime attività, oggetto dell'affidamento, sia dalla mancanza di una previa regolare procedura contrattuale, tale da garantire la trasparenza, l'imparzialità e l'economicità della scelta.

1.1 In particolare, *thema decidendum* è stabilire se, in conseguenza dei provvedimenti adottati, in rapida successione, dall'ing. B. – nella specie, con la redazione del verbale di somma urgenza – e dal Sindaco P. – attraverso, in un primo momento, un ordine di servizio e, quindi, pochi giorni dopo con un'ordinanza sindacale – si sia perfezionata o meno un'obbligazione civilistica, a carico dell'ente locale, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, con conseguente accollo al Comune di Mornese (AL) della corrispondente spesa di realizzazione degli stessi e, in caso negativo, in assenza, cioè, di obbligazione civilistica, non insorta validamente nella sfera giuridica dell'ente, valutare se l'adempimento di simile "obbligazione" ("adempimento" comprovato dai mandati di pagamento, di cui all'esposizione in Fatto), costituisca o meno danno al patrimonio dell'ente locale.

2. Difetto giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto

B..

La difesa, in sede di richiesta preliminare di pronuncia di difetto di

giurisdizione contabile, assume che il convenuto B. sia stato “solo”

incaricato dall’ente di redigere una perizia per valutare lo stato degli immobili e per indicare le opere da realizzare sugli stessi e che, conseguentemente, la sua attività non possa ritenersi inserita nell’*iter* procedimentale, di cui alla vicenda in esame (v., comparsa, agli atti).

2.1 Tuttavia, preso atto di quanto rappresentato e documentato da parte pubblica, le risultanze dibattimentali comprovano, in primo luogo, il conferimento all’ing. B. delle funzioni di progettista e direttore dei lavori (v., lettera a firma del B. in data 11 giugno 2020, agli atti) nonché la redazione, da parte del B., del progetto esecutivo nel mese di aprile 2020.

Tali circostanze sono corroborate anche da quanto rappresentato in sede di determina di affidamento dell’incarico per il collaudo delle opere (v., determinazione a firma del Sindaco P. in data 9 settembre 2020, agli atti), laddove, dopo aver citato l’ordinanza sindacale n. 28/2019, con la quale veniva ordinata l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza all’impresa E., si esplicita che “i lavori sono stati assistiti dagli elementi progettuali redatti e predisposti dall’Ing. B.”.

In secondo luogo, è innegabile, sempre sulla base delle inequivoche risultanze documentali versate, che il B. abbia assunto, in via di fatto ed in forza di un documentato rapporto fiduciario con il Sindaco, funzioni tipiche del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

In effetti, l’ing. B., nel verbale di somma urgenza del 23 ottobre 2019, interviene, *expressis verbis*, quale organo dell’amministrazione, precisamente, quale “tecnico abilitato dell’Amministrazione”, di modo che la relazione

funzionale intercorsa integra un rapporto di servizio, tale da consentire di ritenere esistente la giurisdizione contabile (cfr., Corte conti, Sez. I Appello, sent. 14.07.2021, n. 262).

2.2 Tale relazione funzionale, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, integra, infatti, il rapporto di servizio che costituisce il presupposto normativo dell'attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti dell'azione di responsabilità per danno erariale, essendo rilevante l'inserimento anche temporaneo del convenuto B. nell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione (v., Corte di Cassazione, Sezioni Unite, adite in sede di regolamento di giurisdizione, ordinanza n. 19018 in data 16.07.19, secondo cui "ciò che rileva è il pur temporaneo inserimento del soggetto in ragione dello svolgimento continuativo delle attività di direzione e controllo tecnico, del pubblico appalto [...] nell'apparato organizzativo della P.A., non già l'esistenza di un atto pubblico in base al quale il soggetto stesso sia stato investito di tali funzioni"; cfr., altresì, Cass. SS.UU., ord. 26.04.2017, n. 10231; Cass. SS.UU. n. 1032/2016; nonché Corte Cass. civ., S.U., ord. n. 1782 del 20 gennaio 2022).

Il B., quindi, avendo svolto, nella fattispecie in esame, le funzioni di Tecnico abilitato dell'amministrazione locale, giusta il disposto di cui all'art. 163 cit., non può ritenersi estraneo alla giurisdizione contabile.

La provvista di giurisdizione contabile deve essere affermata nel caso di specie, essendo non dirimente né l'argomento difensivo per cui solo la qualità di pubblico dipendente sarebbe fondante per l'esistenza del rapporto di servizio con l'Amministrazione né rivestendo pregio l'osservazione in base alla quale il B. sarebbe intervenuto a livello meramente episodico nella vicenda,

senza assumere posizioni di compartecipe delle decisioni dell'ente locale.

2.3 In generale, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti non è indefettibile la qualità di pubblico dipendente, quanto l'esistenza del rapporto di servizio, quale relazione funzionale configurabile allorquando un soggetto, benché estraneo alla pubblica amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento di una determinata attività in favore della medesima amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l'attività medesima nel suo complesso è preordinata (v., Cass., ss.uu., n. 15599/2009).

Riprova di simile assunto si rinviene, oggettivamente, anche nella circostanza in base alla quale il B., incaricato, nell'ambito della procedura, di cui all'art. 163, co. 1, cit., di predisporre la perizia giustificativa delle opere sugli immobili interessati, ha operato, di fatto, quale tecnico dell'amministrazione, impregiudicata la successiva assunzione della veste di Direttore e progettista dei lavori.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra osservato, appare indubbia, ad avviso della Sezione, la provvista di giurisdizione nei confronti del convenuto B.

3. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 l'art. 163, d.lgs. n. 50/2016, vigente all'epoca dei fatti di causa e rubricato "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile", stabilisce che, "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio", il RUP e/o il Responsabile dell'UT possano disporre, "contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i

lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

3.1 Ciò premesso, secondo la Procura, l’opera commissionata – consistente nella realizzazione, a valere su terreni di comprovata proprietà di cittadini privati, di opere murarie di contenimento del fenomeno franoso – “eccede senz’altro quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, come previsto dal comma 1, art. 163 del Codice” (v., citazione, pag. 24).

Ciò in quanto, secondo la Procura, è stata, di fatto, accollata al Comune la spesa di realizzazione di un’opera a vantaggio esclusivo di privati, *recte*, effettuata dal Comune a favore, di privati proprietari dei sedimi, interessati dalla frana, circostanza rimasta, peraltro, priva di contestazione.

3.2 A conforto di simile conclusione, il P.M. richiama, inoltre, con riguardo alla supposta esistenza di motivi di somma urgenza, numerose direttive, con le quali l’ANAC (v., Delibere ANAC 27.7.2022, n. 368/2022; 28.10.2020, n. 922/2020; 21.11.2018, n. 1079/2018) ha espresso e ribadito, anche di recente, l’avviso, secondo cui l’istituto in oggetto, disciplinato dall’art. 163 cit., debba ritenersi di stretta interpretazione, di modo che “l’intervento di estrema urgenza deve, per sua natura, riguardare l’intervento di messa in sicurezza al fine di eliminare l’imminente pregiudizio, e non può, invece, coinvolgere l’esecuzione di interventi, ordinariamente volti ad eliminare il degrado dello stesso che, in quanto implicanti interventi di mera manutenzione, non potranno che essere affidati con le usuali procedure ad evidenza pubblica” (v., citazione, pag. 25).

3.3 Ad avviso della difesa, al contrario, anziché optare per la realizzazione di

“muri di protezione sul ciglio a monte della strada dimensionandolo, affinché lo smottamento del terreno di fondazione degli edifici e degli edifici stessi potesse essere contenuto dal muro di protezione” (v., comparsa), venne deciso di operare a monte della strada, pur su terreni privati, “bloccando all’origine i materiali (terra, roccia, edifici...) prima che si possano muovere verso valle”, con conseguente predisposizione di barriere – in ogni caso, in proprietà privata - a monte della strada (v., comparsa).

3.4 Tutto ciò premesso ed in condivisione dell’impianto accusatorio, molteplici sono gli elementi che inducono la Sezione a ritenere che l’affidamento dei lavori in questione sia avvenuto in violazione delle disposizioni che regolano il corretto svolgimento delle procedure di somma urgenza.

Altrettanto condivisibile l’ulteriore assunto di parte pubblica, la quale ha censurato il mancato ricorso, nella vicenda per cui è causa, alle procedure ordinarie di evidenza pubblica, procedure che avrebbero consentito di regolarizzare l’insediamento dell’opera pubblica, insistente su fondi di proprietà altrui, nella specie, sedimi privati, ai quali la stessa è, oggettivamente, funzionale, appartenendo, peraltro, detti fondi esclusivamente a privati proprietari, giusta quanto documentato agli atti attraverso la produzione delle corrispondenti visure catastali.

4. MANCATO RISPETTO PRESUPPOSTI PROCEDURA *ex art. 163 d.lgs. n. 50/2016.*

I lavori in oggetto – consistenti nella realizzazione su terreni privati a monte della strada di un muro in cemento armato, peraltro, a vantaggio di privati (v., esposti in atti) – sulla base delle risultanze dibattimentali, non appaiono corroborati dai necessari presupposti di legge e di cui alla procedura

semplificata, alla quale è stato fatto ricorso.

4.1 Osserva, in primo luogo, la Sezione che il disposto, di cui all'art. 163, d.lgs. n. 50/2016, prevede la ricorrenza di “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio”, attribuendosi al soggetto, fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente, che si reca prima sul luogo, di “disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.

4.2 Il Collegio prende atto che, come risultante dalla descrizione in *Fatto*, il territorio del Comune di Mornese fu interessato, nei giorni 20-21 ottobre 2019, da un evento alluvionale, che determinò un movimento franoso nell'area, in declivio, immediatamente sottostante ad alcuni fabbricati civili (siti in via Domenico Benso, ai civici 13, 29, 37 e 39) e sovrastante alla strada comunale (via Perusso), che conduce al cimitero e che tale area insiste sui mappali (v., locale CT, Foglio 5, nn. 15, 16 e 37), di proprietà di privati, giusta visura catastale (sub all.to 5, doc. 03).

4.3 Tuttavia, nella relazione del geom. S.D., tecnico comunale, il quale, per primo, intervenne sul posto, unitamente al Comandante la Stazione di Ovada (AL) dei Vigili del Fuoco – il relativo sopralluogo è datato 22 ottobre 2019 (v., Relazione D., in atti) - non si fa riferimento ad alcuna situazione riconducibile a somma urgenza, limitandosi a suggerire, al contrario, la sola dichiarazione di inagibilità di alcuni fabbricati.

Alla citata Relazione del D. fece seguito, in data 23 ottobre 2019,

l'ordinanza n. 21/2019, di inagibilità degli edifici interessati, firmata dal Sindaco P., il quale, conformandosi al parere del Servizio tecnico comunale, adottava il provvedimento, "in attesa dei sopralluoghi di verifica da parte del Servizio tecnico regionale" (v., ordinanza n. 21/2019, in atti).

4.4 Ciò dimostra, ad avviso della Sezione, che la procedura di somma urgenza, per cui è causa, è da attribuirsi, esclusivamente, all'intervento dell'Ing.

B., professionista esterno, titolare dello Studio S. s.r.l. di

Ovada (AL), (v. verbale di accertamento di somma urgenza del 23 ottobre 2019), secondo cui, "permanendo un elevato rischio di frana per gli edifici coinvolti", vale a dire, i civici dichiarati inagibili con l'ordinanza del Sindaco n. 21/2019, i lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale, a valle del campo santo comunale, e consistenti nel consolidamento del versante a monte, oltre che alla regimazione delle acque di ruscellamento, "rivestono carattere di somma urgenza" (v., verbale B., in atti).

4.5 Ne seguiva che il Sindaco, prima, nella stessa giornata del 23 Ottobre 2019, ordinava a tale Impresa E. s.r.l. di Quargnento (AL) di eseguire i lavori, di cui al verbale B. – nelle more della formale approvazione della perizia di spesa ed entro un termine di 180 giorni per l'esecuzione – e, poi, provvedeva a formalizzare il tutto con successiva ordinanza sindacale n. 28/2019 del 29 ottobre 2019 (v., doc. 06, all. 4).

Con quest'ultimo provvedimento si ordinava, infatti, alla ditta E.

di effettuare i lavori, nel contempo, prescrivendo a tale Studio S. s.r.l.

– Studio tecnico di cui l'Ing. B. era titolare - di dirigere gli stessi, così

commissionati ed il cui costo era pari a quello, già quantificato in euro 185.000,00, compresa IVA, dall'Ing. B. al momento della stesura del verbale

datato 23 ottobre 2019.

4.6 Tale decisione, censurata da parte pubblica, non trovava, tuttavia, corrispondenza nelle risultanze del sopralluogo, effettuato, nei giorni immediatamente successivi, segnatamente, in data 30 ottobre 2019, da parte di tecnici della Regione Piemonte (v., nota del Settore Geologico della Regione Piemonte, acquisita al protocollo comunale in data 8 novembre 2019, *sub* doc. n. 6, all. n. 15), i quali indicavano, quale unica misura di “messa in sicurezza”, il mantenimento dello stato di inagibilità degli edifici sovrastanti la zona di frana.

I medesimi tecnici, infatti, consigliavano “di mantenere lo stato di inagibilità degli edifici” e, al fine di “valutare la fattibilità e la tipologia di qualsiasi intervento di minimizzazione del rischio geologico”, ritenevano “prioritario individuare con certezza l’effettivo andamento del substrato roccioso attraverso indagini geofisiche o geognostiche di tipo penetrometrico, finalizzata alla definizione di almeno tre sezioni geologiche del pendio in frana in corrispondenza di ciascun edificio evacuato”.

In buona sostanza, secondo l’avviso espresso dai tecnici regionali intervenuti tempestivamente sul posto, si trattava di situazione, senz’altro, da monitorare, per la quale era confermato il mantenimento dello stato di inagibilità degli edifici, sovrastanti la zona di frana ma in relazione alla quale non veniva esplicitata la necessità di interventi immediati bensì soltanto le modalità di futuri interventi per prevenire il potenziale pericolo di riattivazione della frana.

4.7 Ulteriore elemento che comprova la tesi accusatoria, secondo cui la progettazione è stata frutto di attività interna dello Studio S. s.r.l., di cui l’Ing. B. era titolare, si trae dall’avviso espresso dal geologo dott.

B., incaricato con ordinanza sindacale n. 26/2019 del 25 ottobre 2019 –

(v., Relazione B., gennaio 2020, sub doc. n. 6, all. 5-*bis*) – il quale, lungi

dal prospettare una situazione di somma urgenza della situazione e dei lavori,

rassegnava alcune indicazioni, finalizzate alle modalità di intervento futuro per

prevenire il potenziale pericolo di riattivazione della frana, giudicando

necessario “un progetto che preveda sia opere di drenaggio superficiale sia

opere di contenimento, queste ultime da posizionare in prossimità del

coronamento della frana al fine di impedire la nuova mobilizzazione di

materiale che dal basso risulterebbe difficilmente contenibile”, con

l’avvertenza che “per la realizzazione delle opere si dovrà valutare attentamente

la tipologia fondazionale tenendo in considerazione la stratigrafia desunta dalle

prove eseguite nella presente indagine che evidenziano la presenza di orizzonti

con caratteristiche meccaniche scadenti fino a profondità comprese tra 1 e 3

metri circa”.

4.8 Ma soprattutto, ad avviso della Sezione, con riguardo al profilo in esame,

vale a dire, alla sussistenza o meno del presupposto di somma urgenza richiesto

ex lege, risultano fondati e condivisibili i dubbi esternati da parte pubblica,

tenuto conto che i lavori, nella fattispecie, risultano avviati nel successivo mese

di maggio 2020, vale a dire, oltre sei mesi dopo il momento dell’affidamento

degli stessi all’Impresa E., affidamento avvenuto nell’ottobre

2019, circostanza la quale suscita non poche perplessità quanto alla

configurabilità della situazione prevista e disciplinata dall’ art. 163, d.lgs. n.

50/2016.

In effetti, il certificato d’inizio lavori, sottoscritto dall’ing. B., quale

Direttore dei lavori e dall’arch. E., quale appaltatore, reca la data

del 19 maggio 2020, e risulta, in pari data, acquisito al protocollo comunale, insieme alla denuncia d'inizio lavori in zona sismica (v., doc. 02, all.to 3, e doc. 12, all.to 19).

4.9 Nel caso in esame, quindi, l'avvio dei lavori, a far data soltanto dal mese di maggio 2020, smentisce in radice la sussistenza dei presupposti *ex art.* 163, d.lgs. n. 50/2016.

4.10 Né riveste pregio l'osservazione della difesa, secondo cui "i lavori iniziarono a maggio, posto che la zona fu impedita al transito nell'inverno allorché era impossibile ai mezzi cingolati accedervi, e poi impedita dalle regole governative imposte in ragione dell'emergenza pandemica che si scatenò in seguito".

4.11 In effetti, non appare riconoscibile un impedimento all'esecuzione dei lavori in ragione del *lockdown* intervenuto *per factum principis* nel mese di marzo 2020: il DPCM del 22.3.2020 (v., allegato *sub* 1), recante la sospensione delle attività produttive, faceva, infatti, salvo, quelle di "ingegneria civile", pertinenti la "costruzione di opere di pubblica utilità".

4.12 Di modo che, ad avviso della Sezione, dalla lettura dei documenti e, soprattutto, dall'esame delle Relazioni acquisite e provenienti da vari organismi tecnici, si trae contezza di una situazione per la quale, impregiudicata l'esigenza oggettiva di un monitoraggio, funzionale alle valutazioni tecniche, finalizzate all'individuazione di opere di riduzione del rischio-frana, sussistevano, già all'epoca dei fatti di causa, possibilità alternative, rispetto a quella praticata, ivi compresa la risoluzione delle criticità con differenti strumenti operativi.

4.13 Di tal che, conformemente all'avviso di parte pubblica, l'appalto per cui è causa trova il proprio titolo giuridico solo nell'ordinanza sindacale n. 28/2019,

recante l'ordine all'impresa E. di eseguire i lavori, indicati dall'ing.

B. nel “verbale di somma urgenza” del 23.10.2019, atto, tuttavia, insufficiente *ex se*, al fine del perfezionarsi del contratto e dell'insorgere delle relative obbligazioni, a carico del Comune, in assenza di un oggettivo stato di somma urgenza.

5. PERIZIA GIUSTIFICATIVA *ex art. 163, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.*

Come risulta dalla narrazione in *Fatto*, la Procura ha segnalato la presenza in atti di una “perizia giustificativa”, datata 30 ottobre 2023, redatta dall'Ing.

B., conformemente alle previsioni di cui all'art. 163, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

5.1 Ad avviso della Procura, tuttavia, il documento acquisito, datato 30 ottobre 2019, non solo non risulta protocollato agli atti del Comune, così da rappresentare un atto interno del progettista, privo di effetti verso la P.A., ma appare, soprattutto, difforme dal modello legale.

Ciò in quanto, secondo tesi di parte, la perizia agli atti si limita a descrivere il quadro economico e dei lavori da eseguire.

5.2 A sua volta, la difesa degli odierni convenuti rileva che “la perizia giustificativa non richiede, *ex art. 163, d.lgs. 50/2016*, particolari requisiti, che vadano oltre la descrizione dello stato dei luoghi e la ragione per cui gli interventi debbono essere eseguiti con urgenza, per il che davvero appare ingiusta l'accusa rivolta alla stessa di non avere i requisiti di legge, posto che detta perizia riporta esattamente quelle informazioni” (v., comparsa).

5.3 Ciò premesso, osserva il Collegio che l'art. 163, comma 4, cit., prevede che “il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia

giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori”.

Trattasi di valutazione peritale diretta a giustificare, sotto il profilo tecnico, l'affidamento dei lavori, sia pure effettuato attraverso le modalità semplificate e derogatorie previste dalla norma sopra menzionata.

5.4 Osserva, nel contempo, la Sezione che il documento in questione, versato agli atti del giudizio, espone, in effetti, soltanto un “quadro economico” attraverso la descrizione dei lavori a corpo ed un computo metrico dei lavori, ma, al di là delle dette informazioni, finalizzate, essenzialmente, a quantificare i costi, non vengono esposti i motivi che “giustificano”, oggettivamente, l'esecuzione dei lavori ed il loro affidamento attraverso la procedura emergenziale.

Al riguardo, infatti, la “perizia giustificativa” agli atti non contiene, ad esempio, alcuna previsione riconducibile alle indicazioni fornite *ex post* dal geologo incaricato dal Comune.

5.5 Non si vede, quindi, come confutare l'assunto della Procura contabile, laddove si sostiene che “L'elaborato del 30.10.2019 è una pseudo-perizia, mai approvata dall'organo competente della Stazione appaltante, *id est*, dalla Giunta Comunale, alla quale spettava, altresì, avviare, nei termini di legge, il procedimento ex artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), T.U.E.L.” (v., citazione, pag. 24).

5.6 In effetti, non risulta essere mai stato sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e), T.U.E.L.

5.7 L'unico provvedimento adottato a fini di "riconciliazione" contabile risulta essere, infatti, la delibera di variazione d'urgenza del bilancio di previsione, che, per quanto successivamente ratificata dal Consiglio comunale, appare atto inidoneo allo scopo.

5.8 La acclarata carenza della perizia giustificativa, o, quanto meno, di un documento peritale, rispondente ai requisiti del modello legale, cui parte pubblica fa riferimento, non costituisce, ad avviso della Sezione, solo un inadempimento formale, dovendo l'intervento di estrema urgenza essere ontologicamente diretto ad eliminare il pregiudizio in atto o imminente, ma rappresenta un vizio della procedura, la quale non comprende interventi, di natura ordinaria, anche volti ad eliminare il degrado del pregiudizio, per i quali l'affidamento richiede le usuali procedure ad evidenza pubblica (v., Delibere ANAC n. 368/2022, n. 922/2020 e n. 1079/2018).

Inoltre, dal testo della Determina n. 29 del 17 novembre 2020, a firma del Sindaco, si evince che "l'ordinanza sindacale n. 28/2019 non è assistita da alcun elemento progettuale".

5.9 In definitiva, a fronte di un verbale e, poi, di un'ordinanza, predisposti ed adottati in condizioni di ritenuta somma urgenza, agli stessi atti non risultano aver fatto seguito, a giudizio della Sezione, né gli adempimenti, di cui agli articoli 163 d.lgs n. 50/2016 né la necessaria idonea perizia giustificativa, ai fini della sostenibilità della spesa.

6. MANCANZA STIPULA CONTRATTO.

Secondo la difesa, le censure *ex adverso*, sopra descritte, devono considerarsi, ad ogni buon conto, assorbite dalla considerazione che i lavori sarebbero stati legittimamente affidati, stante la sussistenza del contratto e, comunque, essendo

quest'ultimo, in buona sostanza, surrogato dall'ordine di esecuzione dei lavori.

In ogni caso, eventuali irregolarità procedurali non inciderebbero sulla debenza delle somme pagate dal Comune all'impresa ed ai professionisti.

6.1 Sulla base delle risultanze dell'impianto accusatorio, non smentite da controparte, agli atti risulta un contratto d'appalto (doc. 14, all.to 4), concluso, in forma di scrittura privata, tra l'impresa E. s.r.l. ed il Comune di Mornese, in persona del Sindaco, recante la data del 24 luglio 2020, vale a dire, in epoca di molto successiva non solo all'affidamento dei lavori – risalente al mese di ottobre 2019 – ma anche alla loro stessa conclusione.

“Lo scopo pratico perseguito dalle parti con tale scrittura appare esser la creazione, *ex post*, di un simulacro di contratto al fine di integrare la documentazione da versare nel procedimento amministrativo di concessione del contributo, in modo da sanare una carenza (quella concernente la mancata formalizzazione dell'affidamento dei lavori) ormai irrimediabile.

Se è vero, infatti, che l'affidamento dei lavori pubblici (anche di somma urgenza) presuppone sempre la forma scritta (a pena di nullità), la lacuna non era colmabile con un contratto postumo, che anzi, nella misura, in cui costituisce il veicolo per aggirare obblighi di ordine pubblico, si profila come illecito ex art. 1343 c.c.” (v., citazione, pag. 22).

Secondo la Procura, peraltro, all'epoca dell'affidamento dei lavori, da parte del Sindaco, non risulta traccia di alcuna pattuizione con l'Impresa, pattuizione che, comunque, sarebbe dovuta avvenire in forma scritta.

In ogni caso, atteso che l'art. 163, sopra richiamato, scandisce il procedimento, di cui all'oggetto, prevedendo, al comma 2, la facoltà di affidamento diretto ed al comma 3, la procedura di concordamento del corrispettivo, e, in subordine,

la determinazione unilaterale sulla base degli importi, di cui al prezzario ufficiale di riferimento, ridotti del 20%, nel caso di specie, giusta tesi del P.M., non può che constatarsi l'integrale inosservanza delle procedure, disciplinate dai commi 3 e 4 della disposizione in esame, non risultando alcun concordamento dei lavori e dei relativi corrispettivi (v., citazione, pag. 14).

6.2 Secondo la difesa, tuttavia, il preventivo accordo non deve essere indefettibile, ben potendo la stazione appaltante ordinare all'affidatario l'esecuzione dei lavori sulla base dei prezzari di riferimento.

Ad ogni modo, posto che nell'ordinanza sindacale n. 28/2019 è chiaramente indicato che il costo delle opere era stato stabilito consensualmente tra le parti, non vi è alcuna norma che richieda che l'accordo sui costi degli interventi debba essere documentato per iscritto.

6.3 Tutto ciò premesso, la Sezione, nella fattispecie, non può che constatare la mancata espressione e formalizzazione del consenso delle parti contrattuali all'epoca, oltre che il difetto della pattuizione del compenso e l'oggettiva mancanza della forma scritta del contratto *de quo*.

6.4 In primo luogo, l'ordinanza sindacale n. 28/2019 recita che il "costo dell'intervento" sarebbe stato "stabilito consensualmente tra le parti" ma, sotto il profilo probatorio, detta espressione rappresenta mera enunciazione di parte, non risultando né agli atti, né *aliunde*, alcuna pattuizione scritta in ordine al compenso.

6.5 In secondo luogo, pur recando l'"ordine di servizio" del 23.10.2019, in calce, la dicitura "per Accettazione: l'impresa E. srl – via Solero 6 QUARGNENTO E. arch. Massimo - Mornese, 23.10.2020", anche in tal caso non risulta alcuna sottoscrizione da parte del legale rappresentante

dell'impresa, circostanza, quest'ultima, che pregiudica la corretta formazione di una scrittura privata e, quindi, la conclusione in forma scritta del contratto di appalto.

Non ravvisandosi alcuna sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa, viene, infatti, a difettare un elemento indispensabile, affinché possa ravvisarsi una scrittura privata e, nel contempo, la conclusione in forma scritta del contratto di appalto, peraltro, non accompagnato da alcun elemento progettuale coevo.

6.6 Per di più, come riconosciuto dalla stessa difesa, nel momento in cui viene, comunque, richiamato il modello legale, di cui all'art. 1327 c.c. (conclusione del contratto attraverso l'esecuzione di fatto dei lavori), la firma per accettazione, da parte del legale rappresentante, risulta apposta oltre un anno dopo – in data 23 ottobre 2020 – a lavori ormai ultimati (con “stato finale” dei lavori compilato il 24.9.2020).

6.7 In realtà si tratta della scrittura privata risalente al 24 luglio 2020, di molto successiva rispetto alla esecuzione stessa dei lavori (all.to 4 al doc. 14), recante ad oggetto l'affidamento dei lavori di somma urgenza, sottoscritta dal Sindaco sig. P. e dall'impresa E.

A simile contratto, tuttavia, non può che attribuirsi la funzione di formalizzazione *a posteriori* dell'appalto, scontando lo stesso un radicale difetto di causa, in quanto al momento della sua stipulazione - 24 luglio 2020 - l'opera era già stata eseguita, come dimostrato e documentato dalla certificazione di fine lavori in data 22 luglio 2020.

6.8 Di modo che, in concordanza con la tesi di parte pubblica, detto accordo non può svolgere alcuna funzione, riferendosi ad obbligazioni già adempiute.

In ogni caso, in assenza di un interesse pubblico urgente da tutelare, per i motivi sopradetti (v., *sub* 4 e segg.), non si vede come giustificare l'esecuzione di un contratto non ancora neppure sottoscritto.

6.9 Ma, soprattutto, non essendosi giuridicamente perfezionato alcun contratto a carico dell'ente locale, nessuna obbligazione civilistica può dirsi insorta a carico del Comune ed il debito corrispondente non è riconoscibile nei confronti dell'ente.

6.10 Anzi, in condivisione ed accoglimento della domanda attorea, il pagamento di un'obbligazione non insorta nella sfera giuridica dell'ente costituisce, in sé, danno al patrimonio di quest'ultimo.

Né riveste pregio l'osservazione difensiva, secondo cui l'accordo sarebbe comprovato dall'avvenuta esecuzione, di fatto, dei lavori.

Infatti, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, "con riferimento ai contratti stipulati dalla P.A., non può farsi ricorso al diverso modello di perfezionamento del contratto, previsto dall'art. 1327 c.c." (v., Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 12316 del 15 giugno 2015).

Ciò in quanto il principio, per cui i contratti, di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente "*iure privatorum*"), richiedono, per la loro giuridica stipulazione, la forma scritta "*ad substantiam*", comporta che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione.

Con la conseguenza che deve escludersi la conclusione di contratti per "*facta concludentia*", ossia, mediante inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato, secondo il modello di cui all'invocato art. 1327 c.c. (cfr. Cass. 12942/2000; 14524/2002).

6.11 Ne consegue che l'avvenuta esecuzione dei lavori non equivale, automaticamente, a manifestazione della volontà dell'appaltatore – nella specie, della ditta destinataria dell'affidamento - di obbligarsi nella forma prescritta dalla legge.

Sicchè, esclusa la possibilità di configurare, per i contratti della P.A., la conclusione mediante accettazione tacita, ai sensi dell'art. 1327 c.c., il contratto stipulato tra le parti – tra l'altro, *ex post* – non può non considerarsi viziato dalla carenza della forma scritta, posto che i contratti della pubblica amministrazione sono soggetti al vincolo della forma scritta *ad substantiam* (artt. 16 e 17, R.D. n. 2440/1924).

6.12 Né appare sostenibile che il vincolo della forma scritta *ad substantiam* subisca deroghe in caso di contratti relativi a lavori di “somma urgenza”, trattandosi di principio generale, oggetto di esplicita previsione normativa, di recente riaffermato, ex art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016.

Ne deriva che il procedimento, di cui all'art. 163, d.lgs. n. 50/2016, permette solo di derogare all'evidenza pubblica: “tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli posti in essere *jure privatorum*, devono essere stipulati *in forma scritta*, la quale ne costituisce un requisito essenziale [...] per la cui osservanza è necessaria una dichiarazione negoziale proveniente dall'organo titolare del potere di rappresentanza, autorizzato a manifestare la volontà dell'ente nei rapporti con i terzi, dalla quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, le deliberazioni eventualmente adottate dagli organi abilitati a formare la volontà dell'ente, le quali si configurano come atti interni, aventi

una funzione meramente preparatoria della successiva manifestazione di volontà negoziale (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 1[^], 17 gennaio 2013, n. 1167; Cass., Sez. 3, 5 settembre 2006, n. 19070; 8 gennaio 2005, n. 258). Il requisito in esame, prescritto per gli enti territoriali dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, trova applicazione anche nei contratti di appalto in economia stipulati, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 67, con il sistema del cottimo fiduciario, in tal senso, deponendo ...l'art. 74 del medesimo decreto, il quale ribadisce, anche per tali contratti, l'esigenza di una formale convenzione, recante l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla norma" (cfr., Cass., Sez. I, 3 settembre 2010, n. 19038; 22 gennaio 2009, n. 1614; Cass. civ., Sez. I, 28.5.2014, n. 11890; nello stesso senso: Cass. civ., Sez. I, 21.1.2015, n. 1053; Cass. civ., Sez. III, 28.9.2009, n. 20763; Cass. civ., Sez. I, 17.1.2003, n. 669).

6.13 Per tutti i motivi che precedono, si è, quindi, in presenza di debito non riconoscibile, per difetto, in radice, dell'obbligazione civilistica in capo all'ente locale.

L'unico provvedimento, adottato a fini di "riconciliazione" contabile, è stata la delibera di variazione d'urgenza del bilancio di previsione, che, per quanto successivamente ratificata dal Consiglio comunale, non costituisce sanatoria della *causa obligandi*.

Ne è prova il fatto che non è mai stato sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), T.U.E.L.

Come noto l'art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000 espressamente contempla la possibilità, per l'Ente locale, di riconoscere, con delibera consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da "e)

acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

Detta disposizione deve, peraltro, esser letta in combinato disposto con l'art. 191, comma 4, del TUEL, a norma del quale “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.

La norma prevede, sostanzialmente, una ipotesi di interruzione *ope legis* del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario e l'ente pubblico di riferimento, che si traduce nella preclusione della riferibilità soggettiva del rapporto giuridico alla Pubblica Amministrazione.

Quindi, il rapporto obbligatorio intercorre, “ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile”, con gli amministratori che abbiano consentito la fornitura.

6.14 Osserva la Sezione che, giusta le risultanze agli atti di causa, il Comune di Mornese non ha mai attivato il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio per le obbligazioni invalidamente contratte con l'impresa.

Al riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., Sez. Unite, sent. n. 29178/2020), “l'art. 191, comma 4, TUEL, ove manchino, appunto, il preventivo impegno di spesa ed il successivo riconoscimento,

delinea l'obbligazione come intercorrente tra il fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura”.

Correlativamente, la Suprema Corte ha rammentato che “la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, supposta dall'art. 194, comma 1, lett. e) TUEL, non si connota come atto vincolato, né suppone una mera procedura di regolarizzazione contabile di un preesistente rapporto di debito/credito intercorrente tra l'ente locale e la parte privata”.

Per converso, sempre secondo la Corte di cassazione, “il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, consegue, effettivamente, all'attivazione di un procedimento discrezionale, riservando all'ente locale la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti con l'acquisizione, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”, con l'effetto della “costituzione diretta del rapporto obbligatorio con l'amministrazione”.

6.15 Nel senso appena descritto si pone la stessa giurisprudenza contabile (cfr., Corte dei conti, Sez. III Giur. Centr. App., 16.4.2019, n. 70/2019):

“In mancanza[...] di una specifica e valida obbligazione, ancorché sprovvista della copertura contabile, e della mera presenza di un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta, sul piano giuridico, mancando – in radice – quell'accordo tra le parti, presupposto dell'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un contratto invalido o non opponibile ai terzi, il rapporto obbligatorio non poteva che intercorrere, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente

che hanno consentito la fornitura della prestazione o l'hanno validata in sede di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ponendola illegittimamente a carico dell'Ente (cfr., Corte dei conti, Sez. I App., 5.12.2019, n. 269; Corte dei conti, Sez. Giurisd. Calabria, 27.5.2019, n. 185)".

Ad ogni buon conto, "il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio – nella specie, comunque, non attivato - è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di un'obbligazione validamente sorta" (v., Cons. Stato, Sez. V, 28.12.2009, n. 8953; conf., TAR

Sicilia – Catania, Sez. III, 27.2.2009, n. 435).

Ed ancora, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione (v., Cass., Sez. I, 2 aprile 2009, n. 8044), "il riconoscimento da parte dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 24 DL 2.3.1989 n. 66, consente di sanare gli impegni di spesa, assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo circa la disciplina applicabile alla stipula dei contratti della pubblica amministrazione, né introduce sanatoria di contratti nulli o annullabili per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam*."

6.16 In conclusione, ad avviso della Sezione, oltre agli accertati inadempimenti, in difetto dei presupposti di legittimità per l'affidamento delle opere – sia sotto il profilo della somma urgenza che dell'assenza di una perizia giustificativa - l'inesistenza di un valido contratto tra l'Ente ed i soggetti terzi esclude la possibilità di poter far gravare le spese sostenute, peraltro, a vantaggio di privati, sul bilancio dell'Ente.

Né riveste pregio l'osservazione difensiva, secondo cui il danno non sussisterebbe, essendo stati, comunque, effettuati dei lavori ed avendoli il Comune fatti propri.

In effetti, ad avviso della Sezione, la realizzazione delle opere *in alieno*, unitamente all'assenza di elementi di prova del vantaggio eventualmente ricevuto dal Comune, elementi che non risultano versati in atti dai convenuti, non consente alla Sezione di tenerne conto nella quantificazione del danno.

7. ELEMENTO SOGGETTIVO

Osserva la Sezione che la diligenza, richiesta al pubblico amministratore impone a quest'ultimo di assumere atteggiamenti, comunque, finalizzati a garantire il rispetto della legittimità della gestione.

Anche considerando la situazione particolare, che il Sindaco ha affrontato, al momento degli eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio dell'ente, la condotta del P. appare connotata da colpa grave.

7.1 Depongono in tal senso, effettivamente, come sostenuto dalla Procura, l'affidamento dei lavori, effettuato senza alcuna formalizzazione, nonché l'avocazione dei procedimenti mediante il cumulo, in via di fatto, delle funzioni di Responsabile dei vari Servizi interessati.

Altrettanto censurabili, sotto il profilo in esame, appaiono i vizi relativi alla manifestazione della volontà contrattuale, non risultando alcuna pattuizione in merito all'epoca dei fatti.

Condivisibile, altresì, quanto prospettato dalla Procura in ordine alla circostanza, per cui entrambi i convenuti B. e P. hanno adottato provvedimenti, dai quali risulta del tutto mancante qualsivoglia dimostrazione e quantificazione dell'effettiva utilità arrecata

all'Amministrazione, in palese e sistematica violazione del disposto dell'art.

194 del Tuel (cfr., Sez. giur. Calabria, sent. n.185/2019).

La ricostruzione della vicenda depone, infatti, nel senso di riconoscere, nelle condotte degli interessati, la caratteristica di un *modus operandi contra ius*, e in misura tale da consentire di ravvisare gli estremi della gravità della colpa.

Infatti, le opere, per le quali si è fatto ricorso alla procedura di somma urgenza, sono state portate a termine in un arco temporale piuttosto lungo – ottobre 2019 – giugno/luglio 2020 (v., certificato di fine lavori, con protocollo in data 10 agosto 2020) – per potersi ragionevolmente configurare *ex ante* il presupposto della somma urgenza, così da rendere plausibile che la predetta condizione sia stata utilizzata, in realtà, per giustificare l'impiego dell'*iter* semplificato e straordinario per l'affidamento dei lavori e della direzione degli stessi, in modo da eludere le procedure ordinarie per la scelta del miglior offerente.

7.2 Corresponsabile – anch'egli a titolo di colpa grave - è l'ing. A.

B., titolare dello Studio S. s.r.l., che si è ingerito nella

gestione del procedimento sin dalle primissime fasi, avendo redatto il verbale di “somma urgenza”, ed avendo, successivamente, assunto le funzioni di direttore dei lavori e di progettista.

Appare, in particolare, innegabile la responsabilità amministrativa di quest'ultimo, in conseguenza della oggettiva attribuibilità al medesimo del mancato rispetto delle procedure stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dal TUEL, rispetto indispensabile per il valido costituirsi delle obbligazioni in capo all'ente.

Elementi sintomatici della configurabilità della colpa grave si rinvennero sia nella stesura di atti lacunosi e carenti, quali la “perizia giustificativa”, (v.,

supra, sub 5 e segg.), sia nell’acclarata assenza di una vera e propria contabilità del lavori, elementi tutti che integrano una condotta connotata da colpa grave, disallineata rispetto a quanto ragionevolmente esigibile da un professionista-ingegnere, che “assume funzioni pubblicistiche, assumendo la gestione del procedimento dell’appalto (con l’adozione di atti amministrativi tipici del RUP) e promuovendo la realizzazione di opere con costi a carico dell’erario” (v., citazione, pag. 27).

7.3 Ad avviso della Sezione, inoltre, non può esimersi da responsabilità neppure il segretario comunale, dott. G.F.C., che ha sottoscritto le ordinanze sindacali n. 26/2019 e n. 28/2019 e che, quale “Responsabile del procedimento”, ivi nominato, era tenuto alla predisposizione e/o adozione di “tutti gli atti successivi e conseguenti” (ivi compresi, dunque, i contratti, gli atti di approvazione da sottoporre all’esame della Giunta, etc.).

In particolare, ad avviso della Sezione, appaiono censurabili i pareri favorevoli di legittimità e di regolarità tecnica e contabile sulla DGC n. 41/2019 e sulla DCC n. 26/2019, rilasciati dal Segretario comunale.

Questi, infatti, disattendendo ai propri doveri professionali (*ex art. 1176*, comma 2, c.c.), non ha segnalato, come, invece, avrebbe dovuto, l’insufficienza di tali atti, al fine di una corretta riconciliazione della fattispecie civilistica, palesemente non perfezionatasi, con quella giuscontabile.

7.4 Di modo che, pur senza far passare sotto silenzio il principio per cui l’intervento di un organo tecnico non può *ex se* determinare una generalizzata forma di irresponsabilità nei confronti degli amministratori per atti rientranti nell’ambito delle loro specifiche competenze, non vi è dubbio che ogni decisione di spesa debba essere improntata alla prudente ponderazione degli

effetti patrimoniali, che ne possono derivare, in confronto ai requisiti di legalità

della fattispecie trattata (*ex plurimis*, Sezione Seconda Appello, n. 89 del 13.2.2017 e n. 508 del 24.12.2019).

Ad ogni buon conto, la presenza del parere favorevole di legittimità, espresso da un funzionario, notoriamente chiamato ad assicurare l'imprescindibile funzione ausiliaria di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell'ente locale (in termini, Sezione Seconda Appello, 17 marzo 2004, n. 88), nonché la presenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, non può che avere contribuito a radicare negli amministratori il convincimento di adottare un provvedimento scevro da profili di danno, impregiudicata, per tutti gli odierni convenuti, sotto il profilo in esame, la consapevolezza della realizzazione di lavori manifestamente eccedenti la misura rilevata dai tecnici regionali intervenuti sul posto, ad avviso dei quali l'attività di messa in sicurezza avrebbe dovuto essere limitata, ex art. 163 cit., a quanto strettamente necessario per rimuovere il pericolo alle persone in transito sulla strada.

8. DANNO.

Con riguardo all'individuazione e quantificazione del danno, esso consiste nella spesa di euro 184.695,93 (euro 175.566,47 + euro 9.129,46), spesa sostenuta per la costruzione dell'opera, costo indebitamente accollato, per i motivi di cui sopra, al Comune di Mornese, in difetto di obbligazione validamente perfezionata nei confronti dell'ente locale.

In proposito, il Collegio evidenzia che, mentre la Procura regionale ha puntualmente documentato l'entità del danno, mediante la produzione dei mandati di pagamento e del complesso della documentazione rinvenuta, i convenuti non hanno prodotto adeguata documentazione, da cui poter

riscontrare, eventualmente, *an e quantum* dell'utilità ricevuta, nell'occasione, dall'Amministrazione, circostanza che rimane, dunque, sfornita di prova certa.

8.1 L'ammontare complessivo del danno erariale deve, in conclusione, essere determinato nella misura percentuale contestata in sede di domanda giudiziale.

Di conseguenza, le quote di responsabilità si indicano pari al 50%, a carico del Sindaco, sig. S.P., e pari al 25% a carico ciascuno,

rispettivamente, sia dell'ing. A.G.B. che del Segretario

comunale dott. G.F.C.

8.2 Tuttavia, quanto all'importo oggetto di condanna, il Collegio, tenuto conto dell'importo contestato in citazione (euro 184.695,93) dall'Organo requirente, ritiene che sussistano le condizioni per l'esercizio del potere riduttivo, *ex art.1*, comma 1-*bis*, della legge n. 20/1994 (e già art. 52 del T.U. approvato con R.D. n. 1214/1934, art. 83 del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. 19 del D.P.R. n. 3/1957).

Come noto, giusta il disposto dell'art. 83, primo comma, del r.d. n. 2440 del 1923, la Corte dei conti, "valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".

In tale disposizione si concreta quello che è comunemente definito il "potere riduttivo" del giudice contabile, potere che determina una attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, rimessa a un potere del giudice, che, a tal fine, può anche tener conto del comportamento del soggetto, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato (v., Seconda Appello, n. 595 del 2022), con onere, gravante sul giudicante, della necessità e puntualità della motivazione in caso di ricorso al potere di cui all'art. 52 r.d. n. 1214/1934 (v., *ex multis*, SS.RR., 6 giugno 1990, n. 671).

Di modo che, nell'ambito della responsabilità amministrativa, per determinare

la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso concreto, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba, pertanto, essere considerato risarcibile.

Ciò premesso, ritiene la Sezione esercitabile, nella fattispecie, il potere riduttivo in oggetto nella misura di un terzo – euro 55.408,00 - dell'importo del danno, quantificato nell'atto di citazione, con conseguente quantificazione del danno in oggetto, da risarcire in complessivi euro 129.000,00, somma comprensiva della rivalutazione e degli interessi maturati sino alla presente sentenza.

Ciò avuto riguardo alla circostanza che le condizioni di contesto - in *Fatto* rappresentate – seppure non valgano ad escludere la grave colpevolezza degli odierni convenuti – inducono il Collegio a ritenere che l'attività, per cui è causa, sia stata effettivamente difficoltà dal volgere degli eventi.

Né può ignorarsi la notoria situazione di sofferenza d'organico in cui versano gli enti locali, soprattutto di modeste dimensioni, e la conseguente difficoltà nel governare le procedure relative ai settori interessati.

Di conseguenza, le quote di responsabilità, confermate nella misura del 50%, a carico del Sindaco sig. S.P., e del 25% a carico, rispettivamente, sia dell'ing. A.G.B. che del Segretario comunale dott. G.F.C., determinano una pronuncia di condanna, a carico del primo, per la somma di euro 64.500,00 ed a carico degli altri convenuti per un importo di euro 32.250,00, ciascuno, somme tutte comprensive della rivalutazione e degli interessi maturati sino alla presente

sentenza.

Sugli importi di condanna sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

9. Affidamento dell'incarico professionale al geologo dott. A.B.

Con riferimento all'ulteriore voce di danno, contestata dalla Procura e relativa all'affidamento al geologo dott. A.B. dell'incarico professionale, consistente in un "monitoraggio per valutazione urgente circa la situazione del rischio frana per gli edifici coinvolti", e di cui all'ordinanza sindacale n. 26/2019 del 25.10.2019, detto incarico è oggetto di censura, da parte della Procura contabile, stante la mancanza della stipula di un contratto scritto e di ogni tentativo di regolarizzazione *ex post* della spesa.

Il corrispondente ordine, a firma del Sindaco ed assentito, con apposizione del visto del responsabile del procedimento dr. C., secondo la prospettazione accusatoria, si limita, in data 25 ottobre 2019, quindi, in epoca anteriore al sopralluogo dei tecnici regionali (effettuato il 30 ottobre 2019), a dar atto "di dover provvedere nel minor tempo possibile al ripristino delle strutture, anche solo in modo parziale", esplicitando l'assenza nel Comune di specifiche professionalità "per predisporre gli atti tecnici".

In particolare, ad avviso di parte pubblica, difetta ogni minima motivazione relativamente ai criteri di scelta del professionista in oggetto.

9.1 Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'azione di responsabilità sia fondata in quanto sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

L'utilizzo della facoltà di ricorso all'esterno di incarichi professionali, quali la consulenza, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'affidamento, è

soggetto a condizioni rigorose, che devono trovare, nella motivazione dei singoli provvedimenti, l'indicazione dell'esigenza da soddisfare nonché l'esplicitazione delle risultanze dell'istruttoria, dalle quali emerga come la specifica esigenza non possa essere soddisfatta con il personale in servizio.

9.2 Più specificamente, sono stati considerati illegittimi e suscettibili di determinare la responsabilità erariale, a carico di chi li abbia disposti, gli incarichi di oggetto generico ed indeterminato, ovvero, privi di un sufficiente nesso funzionale che li colleghi alle finalità attribuite all'ente (v., Sez. Giurisd. Campania, n. 185 del 16 marzo 2023).

9.3 Ulteriore requisito di legittimità è la procedura comparativa per la scelta del consulente esterno.

La giurisprudenza contabile ha ritenuto che, in via eccezionale, si possa procedere ad affidamento diretto, unicamente, in caso di procedura concorsuale andata deserta, di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, nonché in situazioni di assoluta urgenza, determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale (v., Sez. Prima Appello, n. 600 del 16 dicembre 2022, nonché Sezione Controllo Veneto, Deliberazione n. 121 del 2020, secondo cui, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, lo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, deve, comunque, emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria).

9.4 Anche in caso di urgenza, tuttavia, il conferimento diretto di incarico di consulenza richiede la forma scritta e, soprattutto, un'adequata motivazione in relazione alla descrizione dell'esigenza imprevista da soddisfare, avuto

riguardo all'obiettivo che l'ente intende perseguire nell'ambito della propria discrezionalità.

9.5 Nella fattispecie sottoposta a scrutinio, rileva, al contrario, la Sezione, in primo luogo, la mancanza della stipula di un contratto scritto.

9.6 In secondo luogo, in condivisione dei rilievi di parte pubblica, l'affidamento diretto dell'incarico, per cui è causa, asseritamente disposto in presenza di situazioni di urgenza, e, quindi, in deroga a procedure comparative, non poteva esonerare da una pur minimale motivazione circa i criteri seguiti nella scelta del professionista, circostanza che, nella fattispecie, difetta del tutto.

A prescindere, comunque, dalla qualificazione giuridica dell'affidamento, non solo è obbligatoria la verifica circa la carenza di risorse interne all'Ente locale che possano sopperire agli specifici bisogni dell'Amministrazione, ma non può difettare la motivazione relativa ai criteri di scelta di affidare all'esterno l'incarico o il servizio rispetto all'alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle dipendenze dell'Ente (cfr. Deliberazione Sez. Controllo Lombardia n. 236/2013/PAR).

9.7 L'elemento soggettivo della colpa grave, in capo ai convenuti, è reso evidente dalla violazione di elementari norme in materia di consulenze esterne, come puntualmente ricostruito nell'atto di citazione.

Al riguardo, la Sezione condivide ed intende far integralmente proprie le contestazioni e le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero in citazione.

“Nella condotta del Sindaco è ravvisabile la colpa grave: anche considerando la situazione di emergenza in cui si è trovato ad operare nella primissima fase, non può che essere stigmatizzata la totale ignoranza delle procedure amministrative... l'affidamento ...senza alcuna formalizzazione, nemmeno

minimale” (v., citazione, pag. 26).

“Corresponsabile anche il dott. C., il quale è venuto meno alle funzioni di consulenza giuridica proprie del Segretario comunale” (v., citazione, pag. 28).

9.8 Il nesso causale è insito, quindi, nella consequenzialità tra la negligente ed imperita condotta dei convenuti, che ha dato luogo all'affidamento dell'incarico *de quo*, ed il pagamento del compenso, con aggravio di spesa pubblica non correlabile ad una apprezzabile utilità.

9.9 Nel caso in esame appaiono, quindi, sussistere tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti, avendo gli stessi fatto ricorso ad incarico esterno senza una reale necessità di soddisfare, tramite il medesimo, esigenze eccezionali, specifiche e ben delineate, tali cioè da giustificare l'impiego di capacità professionali e conoscenze tecnico-specialistiche altamente qualificate.

Di conseguenza, nessuna obbligazione di pagamento, al detto titolo, appare sorta e riconoscibile nella sfera giuridica dell'ente, con conseguente danno diretto, patito dal Comune di Mornese, consistente negli emolumenti versati per incarico conferito in assenza dei presupposti di legge.

9.10 Di modo che del danno, riveniente dal pagamento del corrispettivo al geologo dr. B. - euro 6.097,56 - devono rispondere unicamente, ex art.

191, comma 4, TUEL, il soggetto che l'ha commissionato, ossia il Sindaco sig. S.P., ed il soggetto, Segretario comunale dr. C., il quale ha sottoscritto l'ordinanza, assumendo, altresì, le funzioni di “responsabile” del relativo procedimento.

9.11 Tuttavia, quanto all'ammontare oggetto di condanna, il Collegio, tenuto

conto dell'importo, euro 6.097,56, contestato dall'Organo requirente, ritiene che sussistano le condizioni per l'esercizio del potere riduttivo, *ex art.1, comma 1-bis*, della legge n. 20/1994, nella misura di un terzo – euro 2.032,00 - dell'importo del danno, quantificato nell'atto di citazione, con conseguente quantificazione del danno in oggetto, da risarcire, al detto titolo, ad opera dei convenuti P. e C., in complessivi euro 4.065,00, in parti uguali, per euro 2.032,00, ciascuno, somma comprensiva della rivalutazione e degli interessi maturati sino alla presente sentenza.

9.12 In effetti, ferma restando l'effettiva genericità dell'incarico in oggetto, l'attività del professionista incaricato ha comportato lo svolgimento di prestazioni economicamente valutabili, né è stato provato, *ex adverso*, che il corrispettivo pagato per il servizio fosse eccessivo o sproporzionato rispetto alle tariffe di settore (v., Corte conti, III Sez. App., n. 66/2012; *idem*, II Sez. Centr. App., sent. n. 316 del 30/12/2020).

9.13 Di conseguenza, in accoglimento della domanda attorea, le quote di responsabilità a tale titolo si indicano pari al 50%, a carico del Sindaco, sig. S.P., e per il restante 50%, a carico del Segretario comunale dott. G.F.C.,

Sugli importi di condanna, ammontanti ad euro 2.032,00, ciascuno, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo, ai sensi del disposto dell'art. 1282, 1° comma, codice civile.

10. La regolazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue il principio di soccombenza *ex art. 31 c.g.c.*

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte,

definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea

CONDANNA

il signor S.P. al pagamento, in favore del Comune di Mornese

(AL), della somma di euro 64.500,00 (sessantaquattromilacinquecento/00),

CONDANNA

altresì, i signori A.G.B. e G.F.C., al

pagamento, in favore del Comune di Mornese (AL), della somma di euro

32.250,00 (trentaduemiladuecinquanta/00), ciascuno.

Le predette somme sono comprensive della rivalutazione e degli interessi maturati sino alla presente sentenza, come precisato in parte motiva.

Sugli importi di condanna sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

altresì, i signori S.P. e G.F.C., al

pagamento in favore del Comune di Mornese (AL) della ulteriore somma di euro 2.032,00 (duemilatrentadue/00), ciascuno, somma comprensiva della rivalutazione e degli interessi maturati sino alla presente sentenza, come precisato in parte motiva.

Sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

Altresì, i convenuti S.P., A.B. e G.F.

C. al pagamento delle spese di giudizio, quantificate dalla segreteria

in euro 1.409,20 (millequattrocentonove/20), il P. nella misura del

50% delle stesse, il B. ed il C. nella misura del restante

25%, ciascuno, delle stesse spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Torino, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Luigi GILI, Consigliere estensore

Ivano MALPESI, Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Cons. Luigi GILI

Dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno

2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati

identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 14/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente